



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI GENOVA

**Prof. Avv. Vincenzo Ansanelli**  
Università degli Studi di Genova

---

# LA PROCEDURA DI GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

[vincenzo.ansanelli@unige.it](mailto:vincenzo.ansanelli@unige.it)

Genova, 4 aprile 2022



## ASPETTI PROCESSUALI DELLA GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Verranno trattate solo specifiche questioni concernenti taluni aspetti processuali della sola fase giurisdizionale di verifica e approvazione della proposta di accordo. In linea generale il rito applicabile in tale fase è quello previsto dagli art. 737 ss. c.p.c., ossia il cosiddetto **RITO CAMERALE**, le cui caratteristiche fondamentali sono:

- Deformalizzazione del procedimento
- Concentrazione delle attività processuali
- Ampiezza dei poteri del giudice
- Deregolamentazione dell'attività istruttoria

Si tratta in sostanza di una Udienza-contenitore i cui contorni sono elastici e la cui concreta articolazione e gestione è rimessa ai poteri discrezionali del giudice, orientati nella prospettiva del raggiungimento degli obiettivi e delle finalità previste dalla legge.

Tale disciplina di carattere generale deve poi essere integrata con quella presente nella normativa di settore (L. 3/2012 e sue successive modifiche ed integrazioni).



- L'ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**
- IL PIANO DEL CONSUMATORE**
- LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO**

## **1. L'ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**

### **1.1 Deposito della proposta**

- Deposito presso il Tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore: l'interpretazione dell'art. 9 e 14 ter non consente di ritenere applicabile in via analogica l'art. 9, comma 2, LF né di affermare che eventuali trasferimenti di residenza o sede attuati in funzione strumentale possono determinare una declaratoria di incompetenza del Tribunale (Trib. Prato 28 settembre 2016); dovrebbe ritenersi richiamabile la nozione, sedimentatasi anche nella legge di diritto internazionale privato di «centro effettivo degli interessi economici del soggetto»
- Presentazione a cura dell'OCC entro tre giorni all'Agente della Riscossione e agli Uffici fiscali competenti.
- La norma indica che la presentazione deve essere eseguita agli uffici competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale, diversamente dalla comunicazione ai sensi dell'art. 10
- Assistenza tecnica di un difensore: Tribunale di Vicenza, 29 aprile 2014: «nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento è necessaria l'assistenza tecnica del difensore»



## **1.2. Proposta e ricorso per omologa della proposta**

*La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore. Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza. (art. 9 comma 1)*

*Alla domanda di accordo di composizione della crisi deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi (art. 9 comma 3 bis)*

**La proposta è una domanda di accordo di composizione della crisi che si propone al Tribunale mediante ricorso---** → strumento processuale attraverso il quale si introduce il processo di omologa che, come detto, segue il rito camerale.

Dunque, concettualmente e praticamente bisogna distinguere fra «la proposta» e il «ricorso per l'omologa della proposta»; soltanto quest'ultimo è idoneo a introdurre la fase giurisdizionale (che, come abbiamo già più volte ripetuto, si svolge mediante l'applicazione del rito camerale di cui agli artt. 737 ss c.p.c.)



### **1.3. MODIFICA DELLA PROPOSTA O DELL'ACCORDO**

- La proposta di accordo può essere modificata fino alla data in cui i creditori possono far pervenire il loro consenso o dissenso alla stessa.
- La legge, infatti, prevede la possibilità di apportare modifiche alla proposta di accordo senza però disporre le modalità.
- È specificato solo che l'adesione dei creditori deve riguardare la proposta *come eventualmente modificata* (così espressamente l'art. 11, comma 1): il che, ovviamente, implica una preventiva comunicazione a tutti i creditori della eventuale modifica ed una reiterazione dell'adesione da parte dei creditori che dovessero aver già espresso il loro consenso (o, anche, il dissenso).
- In questo contesto verranno utilizzate le funzionalità del rito camerale. È fondamentale che l'assenso dei creditori sia espresso in maniera inequivocabile – e le relative maggioranze si forino – sulla proposta per come modificata. Deve essere modificata anche la relazione dell'OCC? ----→ la risposta sembrerebbe dover essere affermativa
- Se l'esecuzione dell'accordo non è possibile per cause non imputabili al debitore, l'accordo può essere modificato. In tal caso, non opera la preclusione di cui all'art. 7, comma 2, lett. b), legge n. 3/2012.
- È da sottolineare che se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per cause imputabili al debitore, l'accordo può essere risolto per inadempimento o annullato, con conseguente conversione in liquidazione su istanza di un creditore o del debitore stesso.



## **1.4. Gli effetti dell'Accordo**

Il **deposito della proposta** sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, salvo quelli sui crediti prelatizi che decorrono secondo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 del c.c..

### **Il decreto di apertura della procedura:**

- produce gli effetti del pignoramento;
- determina il blocco delle azioni esecutive individuali (ma non quelle concorsuali) e dei sequestri conservativi;
- impedisce l'iscrizione di ipoteche giudiziali e volontarie ed in genere l'acquisizione da parte di creditori di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore;
- la sospensione non opera per i titolari di crediti impignorabili;
- dalla data del decreto di apertura della procedura, gli atti di amministrazione straordinaria sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui sono effettuate le pubblicità del decreto di apertura, se non autorizzati dal Giudice (spossessamento attenuato)



## **Dalla data di omologazione dell'accordo**

- l'accordo non ha efficacia sui coobbligati del debitore, i suoi fideiussori e sugli obbligati in via di regresso;
- L'accordo non ha effetto novativo, se non espressamente disposto;
- L'accordo è obbligatorio per tutti i creditori che siano anteriori rispetto al momento in cui è effettuata la pubblicità del decreto di apertura. Dunque, vincola anche i dissenzienti;
- E' importante notare che, a differenza che per il concordato preventivo, i creditori con titolo o causa posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano relativo all'accordo omologato;
- Sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto di apertura della procedura, i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo omologato;
- I crediti sorti prima ed in funzione della procedura concorsuale di accordo di composizione della crisi, nonché quelli sorti durante ed in occasione della stessa procedura, sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, salvo che nei confronti dei creditori ipotecari o pignoratizi che continuano ad avere la preferenza nel realizzo dei beni posti a loro garanzia rispetto a suddetti crediti.



## **Udienza camerale o udienze?**

Bisogna rimarcare ancora una volta le caratteristiche strutturali del rito camerale. Ci troviamo di fronte a una «Udienza-contenitore» nella quale le specifiche attività da svolgersi non sono predeterminate dal legislatore. L'udienza sarà funzionalmente unica ma potrà concretamente articolarsi attraverso più sedute in giorni diversi presso il tribunale (rimanendo, come detto, l'udienza UNICA). Ciò comporta che non dovranno applicarsi barriere preclusivi e ruolo determinante spetterà al giudice

*Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all' articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all' articolo 9 e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni.*

L'udienza è il luogo dove il Giudice può d'ufficio sollevare questioni di ammissibilità e/o questioni relative a ipotesi di atti in frode ai creditori ostative, ovvero i creditori possono sollevare questioni di ammissibilità e/o convenienza della proposta e/o il debitore può modificare la proposta.



## **1.5. L'ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI: PROFILI PROCEDURALI**

- Il debitore deve essere assistito da un O.C.C. e più precisamente da un Gestore della crisi che, eventualmente insieme al consulente del debitore, predispose la domanda, la proposta, il piano e la relazione attestativa sulla fattibilità del piano.
- Entrando nello specifico e soffermandosi sugli aspetti procedurali descritti nell'art. 10 della legge n. 3/2012 (e s.m.i.), va detto che la proposta di accordo va depositata presso la cancelleria del Tribunale nel cui circondario è posta la residenza o la sede del debitore.
- La domanda concerne l'ammissione alla procedura e la successiva omologazione dell'accordo, in presenza dei requisiti stabiliti dalla legge (non è previsto il deposito per le spese della procedura come nel caso del concordato preventivo).

### **Occorre allegare alla proposta:**

- l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- l'elenco di tutti i beni;
- l'elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni<sup>19</sup>;
- la prima attestazione di fattibilità del piano da parte dell'O.C.C.;
- le scritture contabili degli ultimi tre anni, se il debitore svolge attività d'impresa, con la dichiarazione di conformità all'originale.



### **(Segue) PROFILI PROCEDURALI**

- In caso di insufficienza della documentazione prodotta o nel caso che siano necessarie integrazioni alla proposta, il Giudice può concedere un termine non superiore a quindici giorni per l'integrazione della documentazione mancante
- Dal momento del deposito all'udienza di omologazione non possono passare più di sessanta giorni.
- Il Giudice, valutata l'ammissibilità della proposta, dichiara aperta la procedura (la prassi giudiziaria ha rilevato la fissazione di un'udienza prima di quella di omologazione nella quale il Giudice prende atto delle maggioranze) e fissa l'udienza di omologazione, disponendo le comunicazioni ai creditori e le pubblicità previste dalla legge e dal decreto
- I creditori esprimono il consenso, anche con silenzio assenso, o il dissenso alla proposta di accordo del debitore almeno dieci giorni prima dell'udienza.
- Se l'accordo è raggiunto, l'O.C.C. redige una relazione sui consensi espressi e la invia ai creditori, allegando il testo dell'accordo.
- Nei dieci giorni successivi, i creditori possono contestare l'accordo.
- Trascorso tale ultimo termine, l'O.C.C. trasmette al Giudice la relazione, le contestazioni ricevute, il testo dell'accordo e l'attestazione definitiva di fattibilità del piano, anche in relazione al pagamento dei crediti impignorabili, a quelli relativi a risorse proprie dell'UE, all'IVA e alle ritenute alla fonte.



- Risolte le contestazioni, il Giudice omologa l'accordo, dispone le pubblicità, anche quando la convenienza dell'accordo è contestata da un creditore dissenziente o da uno escluso o da un altro interessato, purché egli ritenga che la soddisfazione del creditore in parola avvenga dalla esecuzione dell'accordo in misura non inferiore a quella che si avrebbe nella liquidazione del patrimonio (*cram down*).
- L'omologazione deve avvenire nei sei mesi dalla presentazione della domanda.
- Se dopo l'omologazione viene dichiarato il fallimento, l'accordo si risolve e gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato non sono soggetti all'azione revocatoria fallimentare, mentre i crediti derivanti dai finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell'accordo omologato sono prededucibili nel fallimento.



## **1.6 La risoluzione dell'accordo**

La risoluzione dell'accordo può essere richiesta da qualsiasi creditore qualora:

- il proponente non adempia agli obblighi derivanti dall'accordo;
- le garanzie promesse non vengano costituite;
- l'esecuzione dell'accordo divenga impossibile per ragioni non imputabili al debitore.

Inoltre, qualora il debitore abbia nel frattempo acquisito le condizioni per essere assoggettato al fallimento, la sentenza pronunciata a suo carico risolve l'accordo.

Il ricorso per la risoluzione deve essere presentato entro 6 mesi dalla scoperta o entro il termine perentorio di 1 anno dalla data dell'ultimo adempimento previsto dall'accordo.

## **1.7 La revoca o la cessazione degli effetti dell'accordo omologato**

Oltre ad una revoca di diritto, espressamente contemplata nell'art. 11, c. 5, della l- n. 3/2012, che sanziona il debitore gravemente inadempiente rispetto agli obblighi assunti con l'accordo, il legislatore prevede anche ipotesi in cui l'accordo cessa di produrre effetti su istanza di qualsiasi creditore, sentito in contraddittorio con il debitore.

Si tratta delle ipotesi declinate nell'art. 14 – bis della l- n. 3/2012 relative alle situazioni in cui:

- sia stato dolosamente o con colpa grave, aumentato o diminuito il passivo;
- sia stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo;
- siano state simulate dolosamente attività inesistenti.

Il termine per proporre ricorso è di sei mesi dalla scoperta della causa e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza fissata per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.



## **1.6 Conversione delle procedure di composizione della crisi in liquidazione del patrimonio**

La conversione della procedure di composizione in liquidazione ha luogo, su istanza del debitore o di un creditore:

- in caso di annullamento dell'accordo omologato o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lett. a);
- in caso di risoluzione per inadempimento dell'accordo quando ciò dipenda da cause imputabili al debitore.

Altre fattispecie di conversione sono quelle previste nell'art. 11, comma 5, della legge n. 3/2012, vale a dire quando si realizzi:

- la cessazione di diritto degli effetti dell'accordo omologato (o del piano omologato di cui all'art. 14-bis, comma 1, della legge n. 3/2012), che ricorre quando il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie;
- la revoca dell'accordo omologato (o del piano omologato di cui all'art. 14-bis, comma 1, della legge n. 3/2012) qualora risulti che il debitore durante la procedura ha compiuto atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. In tali ultime ipotesi, stante il tenore letterale della seconda parte dell'art. 14 - quater, la conversione si ha anche d'ufficio da parte del Giudice, anziché solo su iniziativa del debitore o dei creditori.



## **1.6 La conversione può essere disposta in pendenza di procedura? Coersione implicita?**

Nella prassi dei Tribunali, atteso che la liquidazione del patrimonio è una procedura richiedibile dal debitore alternativamente alle procedure di piano o accordo, avviene che reputata l'impossibilità di addivenire ad accordo, prima della votazione, il debitore rinunci alla domanda di omologa della proposta di accordo per richiedere la liquidazione del patrimonio.

Il Giudice si trova pertanto in udienza a provvedere sulla rinuncia alla domanda di omologa ed a valutare l'ammissibilità della domanda di liquidazione del patrimonio. Dunque, in preta analogia con quanto accade nelle procedure concorsuali, bisogna ritenere che la proposta di omologazione CONTENGA anche quella di liquidazione del patrimonio--→ una volta che si è avuto accesso alla prima procedura, si potrà dar luogo alla seconda senza soluzione di continuità (e senza che rivivano le azioni esecutive individuali)

Tuttavia, a tal fine – e questa volta a differenza di quanto avviene nelle procedure concorsuali, ove tale potere è attribuito anche ai terzi – all'uopo sarà necessaria un'apposita istanza del debitore, da manifestarsi in udienza.



## **IL PIANO DEL CONSUMATORE**

### **2.1. IL CONTENUTO**

Il piano non è sottoposto all'approvazione dei creditori. Alla volontà di questi ultimi è sostituita la valutazione discrezionale del Giudice che scruta la fattibilità, l'assenza degli atti in frode ai creditori e la meritevolezza del consumatore nonché la convenienza della proposta in ipotesi di contestazioni al riguardo.

È opportuno che già il piano contenga tutti i dati utili per consentire la valutazione da parte del Giudice sulla *“meritevolezza e l'assenza di colpa del debitore consumatore”* (è infatti questo il parametro pressoché esclusivo in base al quale il Piano otterrà o non otterrà l'approvazione).

### **2.2. LA PROCEDURA DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO**

Deposito della proposta --> Verifica preliminare --> «l'assenza di atti in frode ai creditori» (es.: aver dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti).

Fissazione udienza per l'omologa (entro 60gg dal deposito della domanda o dalle richieste di integrazione --> può equipararsi a decreto di ammissione alla procedura in quanto si supera il filtro di ammissibilità . La comunicazione della proposta ai creditori è a carico dell'OCC

- l'accordo non è pubblicizzato
- non è prevista la sospensione delle azioni esecutive



- Fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diviene definitivo, il Giudice può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata qualora ritenga che dalla prosecuzione possa essere pregiudicata la fattibilità del piano.
- Non è specificato come nell'accordo che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.
- Tale eventuale provvedimento di sospensione da parte del Giudice dovrebbe venire disposto con il decreto che fissa l'udienza dei creditori.
- Il decreto di omologazione deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento (sui singoli beni oggetto del piano) e produce effetti sulle procedure esecutive individuali
- L'art. 12-ter, co. 2, legge n. 3/2012 prevede che il piano omologato sia obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto di omologazione, restando peraltro impregiudicati i diritti di tali creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso.

Inoltre, la normativa prevede:

- il divieto, per i creditori con causa o titolo anteriore come sopra individuati, di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari e di acquistare diritti di prelazione (art. 12-ter, co. 1;
- il blocco delle azioni esecutive da parte dei creditori per causa o titolo posteriore all'omologa sui beni oggetto del piano (e quindi, dovrebbe ritenersi estesa anche sui beni eventualmente messi a disposizione da terzi, ai sensi dell'art. 8, comma 2, legge n. 3/2012)





La procedura, pertanto, s'incentra sull'omologazione e l'oggetto proprio di tale giudizio va individuato nell'accertamento:

- della fattibilità del piano;
- della sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti di cui all'art. 7, comma 1;
- della meritevolezza del debitore.

È il caso di precisare, con riferimento alla verifica della meritevolezza, che la legge (art. 12-*bis*, comma 3, legge n. 3/2012) ne fissa la ricorrenza quando è escluso che il consumatore:

- a) abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
- b) abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Lo **screening di meritevolezza** (operato dal Giudice o dall'OCC incaricato di redigere la relazione particolareggiata ex art. 9 c. 3 L. 3/2012 si svolge dunque su di un triplice livello:

- La genesi dell'obbligazione contratta;
- La fase funzionale del rapporto;
- Le modalità con cui il credito è stato impiegato.



## **UDIENZA DI OMOLOGAZIONE**

- 1) I Creditori possono formulare contestazioni in ordine all'ammontare dei crediti
- 2) Si discute se i creditori possano formulare altri tipi di contestazioni riguardanti tutti i profili, procedurali e sostanziali, della vicenda: dalla sussistenza dei presupposti per l'accesso al procedimento alla non fattibilità del piano.
- 3) Ogni creditore (e, invero, ogni soggetto interessato) può contestare la «convenienza del piano»--→ ricordiamo l'omologazione del piano è concessa se il Giudice ritenga che il creditore possa essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore a quanto realizzabile in ipotesi dell'alternativa liquidatoria (di tutti i beni) disciplinata dalla medesima legge n. 3/2012 (art. 12-bis, comma 4).
- 4) In analogia a quanto previsto per il concordato preventivo opera il principio del **crowd down**--→ anche in presenza di contestazioni circa la convenienza del piano il Giudice può comunque omologarlo (ovviamente se ritiene che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria di tutti i beni)
- 5) È prevista la moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca
- 6) Il procedimento di omologazione – che si svolge in camera di consiglio ed è disciplinato dagli artt. 737 ss. c.p.c. – si conclude con un provvedimento con cui il Giudice omologa oppure nega l'omologazione e **contro il quale è possibile proporre reclamo al Tribunale in composizione collegiale**



- 7) Con l'ordinanza di diniego di omologazione il Giudice dichiara anche l'inefficacia dell'eventuale provvedimento di sospensione di procedimenti esecutivi in corso, di cui all'art. 12-*bis* comma 2, legge n. 3/2012.
- 8) Il decreto di omologazione deve intervenire entro sei mesi dalla presentazione della proposta e il Giudice deve disporre idonee forme di pubblicità per tale decreto, che deve comunque essere trascritto a cura dell'O.C.C. quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati.



### **3. LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO**

- Possono accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio i soggetti non fallibili (imprenditori commerciali sotto soglia, professionisti, enti non commerciali, imprenditori agricoli, consumatori), previa apposita domanda.
- La liquidazione del patrimonio può altresì essere attivata, su istanza del debitore o dei creditori, a seguito di cessazione degli effetti dell'accordo ai sensi dell'art. 11, comma 5, legge n.3/2012, annullamento e/o risoluzione dell'accordo, revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'art. 14 - bis legge n. 3/2012.
- La procedura è disciplinata da un insieme di disposizioni che, anche nella formulazione letterale, sembrano ispirate a quelle vigenti in materia di fallimento, essendo essa fondata sulla liquidazione del patrimonio, condotta da un organo della procedura che amministra i beni e su una fase di accertamento delle passività
- Esistono differenze sostanziali rispetto al fallimento: i) maggiori attribuzioni e prerogative dell'organo giudiziario; ii) inquadramento giuridico della figura del liquidatore (che non è assimilabile a quella del curatore).
- Manca altresì un rinvio espresso alla normativa fallimentare per quanto non disciplinato nella legge n. 3/2012, il che impone al giudice, di volta in volta, un approfondito esame circa l'applicabilità o meno in via analogica dei corrispondenti istituti della legge fallimentare



### 3. LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

- A differenza del fallimento **lo stato passivo e il programma di liquidazione non sono oggetto di approvazione né da parte dei creditori, né da parte del Giudice**, la cui approvazione, limitatamente allo stato passivo, interviene solo in caso di osservazioni ritenute non superabili dal liquidatore. Non sono esplicitate modalità di chiusura della procedura.
- In termini di qualificazione giuridica della figura del liquidatore del patrimonio e dell'esatta individuazione della funzione da questi svolta, parrebbe peraltro dirimente, l'inquadramento normativo del **decreto di apertura della liquidazione** (art. 14 - quinquies, comma 3, l. n. 3/2012), che **viene equiparato all'atto di pignoramento**. Tale scelta del legislatore parrebbe incidere anche rispetto alla definizione del ruolo del liquidatore.
- In assenza di espressi rinvii all'art. 42 l.f. e avendo a riferimento le conseguenze dell'equiparazione all'atto di pignoramento, parrebbe esorbitante parlare di spossessamento dei beni del debitore e di assunzione da parte del liquidatore degli incombenti conseguenti. Nell'ottica di un'interpretazione sistematica della normativa vigente, gli effetti prodotti dal concetto di "*amministrazione dei beni*", come previsto all'art. 14 - *novies*, comma 2, legge n. 3/2012, in considerazione della qualificazione giuridica del decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, dovrebbero probabilmente consentire di non ricondurre la fattispecie nell'ambito dell'art. 42 l.f..



Il liquidatore non è un rappresentante legale generale, né esercita un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale sui beni facenti parte del patrimonio da liquidare, di cui, pertanto, non può essere considerato possessore, ma al limite mero detentore. In particolare non può essergli attribuita la titolarità di obblighi derivanti dalla normativa fiscale.

La liquidazione del patrimonio del debitore può essere ripartita nelle seguenti fasi:

1. apertura della procedura;
2. accertamento del passivo;
3. liquidazione dell'attivo.

### **1. Apertura della procedura**

La procedura di liquidazione del patrimonio si apre con il deposito, presso il Tribunale competente (art. 28 c.p.c.), da parte del debitore sovraindebitato, di un'istanza in cui chiede la liquidazione di tutti i suoi beni (o come detto mediante un'istanza di conversione delle procedure di accordo o piano del consumatore).

All'istanza occorre allegare: elenco dei creditori e delle somme dovute, dei beni del debitore, degli atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni e delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della di lui famiglia; stato di famiglia del debitore; dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; qualora il debitore svolga attività d'impresa, copia conforme delle scritture contabili degli ultimi tre esercizi),



All'istanza va allegata altresì una relazione particolareggiata dell'Organismo di composizione della crisi, che contenga necessariamente:

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni,
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le proprie obbligazioni,
- il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni,
- l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori,
- il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

In presenza di tutti i presupposti fissati dalla legge, il Giudice emette un **decreto di apertura della liquidazione** con il quale nomina un liquidatore (anche lo stesso O.C.C.), se non già nominato su proposta dell'O.C.C. e dispone che sino al momento della chiusura della procedura (seppur in presenza di un dato letterale normativo che fa riferimento alla definitiva omologazione), a pena di nullità, **non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.**

**Il decreto di apertura della liquidazione deve essere equiparato in quanto agli effetti all'atto di pignoramento**



## ULTIMI APPRODI GIURISPRUDENZIALI

### Cass. 29.07.2021 n. 21828

- 1) Conferma un indirizzo giurisprudenziale da considerarsi ormai *ius receptum*, che ammette pacificamente la proponibilità del ricorso ex art. 111 Cost., avverso il provvedimento che conferma o rigetta in sede di reclamo il decreto di omologazione dell'accordo (cfr. C. 4451/2018; C.10095/2019; C. 27544/2019; C. 17391/2020)
- 2) Individua compiti e funzioni dell'OCC: consulente del debitore, sia pure non esclusivo; attestatore fidefacente a tutela dei creditori; ausiliario del giudice; mandatario in rem propriam dei creditori
- 3) Tuttavia l'OCC non ha alcuna rappresentanza del debitore, né della procedura. In nessun modo, dunque, diviene parte necessaria, né, tantomeno, diretto ed esclusivo destinatario di qualsiasi atto processuale attinente alla procedura in sé (conclusione alla quale si perviene valorizzando il tenore dell'art. 14 c. 1 della L. 3/12 – annullamento «in contraddittorio con il debitore; e l'assenza di una disposizione analoga a quella prevista dall'art. 180 l.f. per il commissario giudiziale, contraddittore necessario, nell'omologa del concordato preventivo.

**Principio di diritto: L'OCC non è parte necessaria nel giudizio di omologa dell'accordo di composizione di cui della L. n. 3 del 2012, art. 12, né lo stesso assume una tale veste nel procedimento di reclamo o in quello, innanzi alla Corte di cassazione, avverso i provvedimenti emessi all'esito di quest'ultimo, oppure negli ulteriori giudizi che vertano sull'annullamento o la risoluzione dell'accordo predetto"**





**Trib. Mantova, Sez. II, 23/01/2020.**

- 1) La legittimazione a proporre reclamo deve riconoscersi a ciascun debitore del soggetto che intenda avvalersi della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ( artt 10 e 14 quinquies L. 3/12 nel combinato disposto con l'art. 739 c.p.c.), in quanto titolare di un interesse qualificato
- 2) spetta al giudice, sia nella fase di apertura della liquidazione (fase che non si svolge nel contraddittorio con i creditori) che in quella eventuale del reclamo, verificare se la proposta di liquidazione sia fattibile; un sindacato inteso non tanto come valutazione circa la convenienza economica della proposta bensì come verifica della sussistenza o meno di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati (Cass. 27-9-2018 n. 23315; Cass. 9-3-2018 n. 5825; Cass. 1-3-2018 n. 4790; Cass. 7-4-2017 n. 9061);
- 3) L'apertura del procedimento di liquidazione del patrimonio non comporta la sospensione dei giudizi di cognizione